



CAMERA CIVILE VENEZIANA

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'associazione denominata CCV - Camera Civile Veneziana.
La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

ART. 2

A Camera Civile Veneziana possono aderire Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Venezia, che svolgono prevalentemente la loro attività nell'ambito del diritto civile.

Possono, altresì, aderire a Camera Civile Veneziana, in qualità di soci sostenitori senza diritto di voto e senza legittimazione passiva per l'elezione agli organi della Camera, coloro i quali, pur non essendo iscritti all'Albo di cui al precedente comma, svolgono attività a diverso titolo (avvocati di altri Fori, magistrati, consulenti d'ufficio e di parte), nell'ambito degli Uffici Giudiziari del Distretto di Venezia.

ART. 3

Camera Civile Veneziana è associazione senza scopo di lucro ed ha come finalità di:

- a) tutelare la professionalità della classe forense veneziana, valorizzando lo spirito di colleganza, il prestigio conseguente all'osservanza dei principi della deontologia ed affermando la dignità, il decoro e la rilevanza sociale ed economica della professione forense.
- b) promuovere iniziative di dibattito sui temi e sulle questioni che interessano o, comunque, coinvolgono l'avvocatura, anche ai fini dell'aggiornamento, della preparazione e della specializzazione professionale degli Associati, inclusa la formazione dei giovani colleghi all'esercizio dell'attività forense.
- c) agevolare il ricorso a percorsi alternativi per la risoluzione delle controversie, quali

l'arbitrato, la mediaconciliazione, la negoziazione assistita e le altre procedure di conciliazione, favorendo, anche in quest'ambito, l'attività professionale dei propri iscritti.

d) valorizzare il rapporto di collaborazione tra Foro e Magistratura quale ineludibile via per il miglior funzionamento dell'attività giurisdizionale e del servizio giustizia.

e) promuovere rapporti di collaborazione con le altre Associazioni Forensi, in particolare con quelle operanti a livello territoriale.

f) rappresentare gli iscritti anche nei rapporti con i Consigli degli Ordini degli Avvocati, le associazioni forensi, le autorità giudiziarie ed i rappresentanti dei Pubblici Poteri, per proposte ed iniziative nell'interesse della categoria e del migliore funzionamento della giustizia civile.

ART. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili comunque acquistati dall'Associazione o a qualsiasi titolo pervenuti ad essa.

La quota di iscrizione ed il contributo associativo sono deliberati ogni anno dal Consiglio Direttivo e saranno differenziati nell'ammontare per Avvocati e Praticanti.

L'esercizio dei diritti associativi è condizionato al regolare versamento del contributo annuale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o il patrimonio associativo durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto tra associazione ed iscritto non si farà luogo ad alcun rimborso.

La liquidazione sarà effettuata da un liquidatore nominato dall'Assemblea.

ART. 5

Sono organi di Camera Civile Veneziana:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) la Giunta Esecutiva;
- 4) il Presidente;

- 5) il Vice Presidente;
- 6) il Collegio dei Probiviri;

ART. 6

L'Assemblea:

- 1. elegge il Consiglio Direttivo;
- 2. elegge il Collegio dei Probiviri;
- 3. approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
- 4. delibera su ogni altro argomento sul quale sia dal Consiglio stesso richiesta di deliberare.

Ha diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il voto – personalmente o per delega - ogni associato in regola con il versamento del contributo annuale.

Ciascun associato ha la facoltà di esprimere tante preferenze quanti sono i soggetti eleggibili in ciascun organo.

La delega – in forma scritta – può essere conferita solo ad altro associate legittimato al voto, il quale non può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando almeno un terzo degli Associati con diritto al voto ne faccia richiesta per iscritto al Presidente, indicando gli argomenti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea andrà comunicata almeno 20 giorni prima, ovvero in caso di necessità e urgenza, un giorno prima, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione potrà avvenire con ogni idoneo mezzo, compresi telefax e posta elettronica.

L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno 20 associati.

Le delibere dell'assemblea vengono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 7

Il Consiglio Direttivo, composto da un numero di dodici Associati, viene eletto dall'Assemblea e resta in carica per tre anni, favorendo la rappresentanza, tra gli iscritti, anche di aderenti ad altre realtà associative forensi del circondario.

Ogni associato con diritto di voto è legittimato passivamente a partecipare all'elezione dei componenti del C.D., presentando, a pena di ineleggibilità, la propria candidatura per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea presso la sede della associazione ed espressamente dichiarando la disponibilità a partecipare alle riunioni con assiduità. Delle candidature pervenute il Presidente dell'assemblea dà notizia prima dell'apertura della votazione.

L'assemblea, convocata per l'elezione delle cariche associative, provvede a costituire il Comitato Elettorale composto da 3 (tre) membri.

Il Comitato è incaricato di verificare l'eleggibilità dei candidati e procede allo scrutinio dei voti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri dell'Ordine, anche se espressione della Camera Civile Veneziana, non hanno legittimazione passiva per l'elezione a consiglieri della Camera stessa e se già in carica decadono automaticamente con la nomina a Consiglieri dell'Ordine. Essi potranno essere invitati ad intervenire ai Consigli Direttivi per informare sulle iniziative adottate dal COA e sugli orientamenti dallo stesso assunti sulle questioni interessanti l'avvocatura in generale e quella territoriale in particolare. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 riunioni consecutive del C.D. decade automaticamente dalla carica.

Il Consiglio Direttivo:

- a) nella prima riunione, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Delegato ai rapporti con le Camere Territoriali del circondario del Tribunale di Venezia e con le altre Associazioni Forensi;
- b) nomina il Coordinatore del Comitato Scientifico ed i componenti da questi proposti;

- c) indica le modalità per l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e determina la politica associativa tra un'assemblea e l'altra; indica le linee programmatiche dell'attività. A questo fine può nominare commissioni di lavoro su specifiche tematiche, cui potranno partecipare anche componenti esterni al Consiglio Direttivo; dette commissioni saranno coordinate da un responsabile designato dalla Giunta Esecutiva;
- d) approva annualmente il rendiconto annuale ed il progetto di bilancio preventivo predisposti dal Tesoriere e li sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- e) presenta all'Assemblea le eventuali proposte di modifica dello statuto;
- f) delibera in ordine alle domande di adesione all'associazione e propone i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stabilisce annualmente le quote sociali;
- h) emana e modifica il regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei (6) volte all'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative.

La riunione dovrà essere convocata almeno cinque (5) giorni prima a mezzo e-mail, telefax od altro mezzo, purché idoneo ad assicurarne la ricezione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Il verbale redatto a cura del segretario verrà inviato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo a mezzo telefax o e-mail.

Nel caso di cessazione dalla carica, che non comporti il venir meno della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo potrà cooptare, sino a ricomposizione del numero statutariamente previsto, nuovi membri, scelti tra i candidati non eletti, che nell'ultima elezione hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in mancanza, tra gli associati che risultino iscritti da almeno due anni. Le relative delibere dovranno essere presentate per la ratifica alla prima Assemblea successiva. I Consiglieri cooptati decadono col consiglio che sono stati chiamati ad integrare.

I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 8

La Giunta Esecutiva è composta: dal Presidente del Consiglio Direttivo, che la presiede, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e dal Delegato ai rapporti con le Camere Territoriali del circondario del Tribunale di Venezia e con le altre Associazioni Forensi.

La Giunta Esecutiva coordina l'attività dell'Associazione e provvede a dare esecuzione alle delibere adottate dall'Assemblea, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 9

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre (3) membri , eletti dall'Assemblea tra gli iscritti all'associazione con diritto di voto e che abbiano un'anzianità professionale non inferiore ai dieci(10) anni. Il Collegio rimane in carica tre anni e decide a maggioranza dei componenti. I componenti del Collegio eleggono al proprio interno il Presidente, il quale avrà il compito di convocare il Collegio e coordinare i lavori.

Il Collegio giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità su ogni controversia tra gli associati e tra questi e gli organi dell'Associazione e su quanto attiene all'interpretazione del presente statuto e del regolamento.

Decide inappellabilmente sulle questioni disciplinari promosse dal C.D. ed applica le relative sanzioni.

Decide in seconda istanza sul rifiuto all'ammissione all'associazione da parte del C.D.. Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti, ovvero in qualunque ipotesi in cui uno o più componenti si dovesse trovare nella condizione di non poter svolgere le proprie funzioni in relazione ad un singolo caso, il Collegio dei Probiviri, sino al termine del mandato, nella prima ipotesi, ovvero fino alla cessazione della causa di impedimento, nelle altre ipotesi, potrà cooptare uno o più componenti.

Nei casi di cooptazione temporanea, l'attività del componente o dei componenti cooptati sarà limitata all'istruttoria ed alla decisione del caso per il quale si è manifestato l'impedimento, restando esclusa la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I componenti cooptati dovranno essere scelti, in prima istanza, tra i candidati non eletti all'ultima elezione del Collegio dei Probiviri, secondo il criterio del maggior numero di voti ricevuti e purché essi risultino associati alla Camera Civile Veneziana

da almeno tre (3) anni ed abbiano maturato una anzianità professionale non inferiore ai dieci (10) anni; in seconda istanza, tra gli Avvocati associati alla Camera Civile Veneziana da almeno tre (3) anni e che abbiano maturato un'anzianità professionale non inferiore ai dieci (10) anni.

ART.10

Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea stessa.

È qualifica onorifica, che viene attribuita agli associati che abbiano ricoperto la carica di Presidente e che, in tale funzione, abbiano particolarmente meritato per aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'Associazione nei rapporti con la Magistratura, le altre Associazioni Forensi ed il mondo scientifico del diritto.

Partecipa al Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART.11

Il Comitato Scientifico ha lo scopo di contribuire ad individuare, tenendo rapporti e relazioni con le Università italiane e straniere, temi ed argomenti d'interesse della Camera Civile Veneziana, in coerenza con i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo e scelti prevalentemente fra docenti universitari di materie giuridiche civilistiche, e fra avvocati, magistrati e notai particolarmente versati, per esperienza e dottrina, nelle discipline giuridiche civilistiche.

E' costituito da almeno cinque membri.

Il coordinatore deve riferire al Consiglio Direttivo ed al Comitato esecutivo sulle iniziative e proposte del Comitato Scientifico per le conseguenti deliberazioni. Se delegato del Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.12

Le decisioni degli Organi della Camera Civile sono vincolanti per gli iscritti.

ART.13

Sono requisiti necessari per l'ammissione a socio l'iscrizione all'Albo degli Avvocati o al registro Speciale dei Praticanti Avvocati, il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per ottenere l'iscrizione stessa. la mancanza di condanne penali per delitti non colposi o di sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio, nonché l'esercizio continuativo della professione forense.

La qualità di iscritto alla Camera Civile viene meno per dimissioni, da comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno, o per esclusione determinata da condotta incompatibile con l'appartenenza all'Associazione o da motivi deontologici.

Le sanzioni disciplinari a carico dell'associato, previa contestazione dell'addebito ed audizione dell'interessato, sono: 1) esclusione; 2) censura; 3) avvertimento.

Sono cause di esclusione il mancato pagamento del contributo associativo annuo oltre il termine assegnato e protratto per oltre un mese dalla costituzione in mora, la cancellazione o la radiazione dall'Albo degli Avvocati o dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Sono cause di censura comportamenti che abbiano determinato provvedimenti di sospensione dalla professione o che abbiano gravemente interferito con le iniziative della CCV o nei rapporti con gli associati. Tre censure nell'ambito del biennio comportano l'esclusione.

Sono cause di avvertimento gli altri comportamenti comunque riprovevoli, ancorché di non particolare gravità. Il terzo avvertimento nel biennio comporta la censura.

Per la valutazione dei comportamenti è fatto riferimento al Codice Deontologico Forense in vigore al momento della commissione del fatto.

Il Consiglio Direttivo può rifiutare l'iscrizione all'Associazione.

Non possono assumere cariche sociali, e se eletti ne decadono per incompatibilità senza necessità di delibera formale, oltre agli avvocati che facciano parte del Consiglio dell'Ordine, anche i membri del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza Forense e del Consiglio Distrettuale di disciplina forense.

ART.14

La sede legale della Camera Civile Veneziana è presso il domicilio professionale del Presidente pro tempore che la rappresenta.

ART.15

La Camera Civile Venezia può, per il perseguimento dei propri fini, accettare contributi, donazioni eredità e legati.

Il patrimonio della Camera Civile è costituito dai contributi dei soci, da donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statuari, e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.

La quota o i contributi associativi non sono trasmissibili.

Nei casi di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa, non si fa luogo ad alcun rimborso di quote o contributi associativi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la erogazione sia fatta a titolo di liberalità, in favore di ONLUS o di associazioni di volontariato equiparate, che perseguano la tutela e la promozione dei diritti civili.

Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statuarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di perseguire finalità diverse da quelle indicate nell'art. 3 o da quelle ad esse connesse.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni senza fini di lucro e, comunque, secondo le indicazioni dell'assemblea, salvo diversa destinazione, se imposta per legge.

ART.16

La Camera Civile Veneziana può aderire ad organismi ed associazioni giuridiche e forensi, sia nazionali che internazionali.

ART.17

Il Consiglio direttivo potrà proporre all'Assemblea un regolamento interno.

ART.18

Per quanto non previsto dal Presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia